



ORDINANZA DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO
23 MAGGIO 2014, N. 42

Criteria e modalità verifica dell'assenza di sovra compensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 final e C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3-bis del Decreto-Legge 28 gennaio 2014 n. 4, come convertito con modificazione dalla Legge 20 marzo 2014 n. 50

2

ORDINANZA DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO
23 MAGGIO 2014, N. 43

Programmazione delle risorse finanziarie per gli oneri connessi alla prosecuzione delle attività di assistenza alla popolazione sino al 31 dicembre 2014

12

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ORDINANZA DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO 23 MAGGIO 2014, N. 42

Criteria e modalità verifica dell'assenza di sovra compensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 final e C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3-bis del Decreto-Legge 28 gennaio 2014 n. 4, come convertito con modificazione dalla Legge 20 marzo 2014 n. 50

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012

convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012

Il Presidente della Giunta Emilia-Romagna, assunte, a norma dell'articolo 1, comma 2, del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012" in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, convertito in legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122 recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012" (in seguito D. L. n. 74/2012), le funzioni di Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi previsti dallo stesso Decreto;

Visto l'art. 107.2.b del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

Visto l'art. 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 recante "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile" (in seguito L. n. 225/1992);

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1 giugno 2012 recante "Sospensione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 20 maggio 2012, verificatosi nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo"; (in seguito D.M. 1 giugno 2012);

Visto l'art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss. mm. (in seguito L. n. 241/1990) e conseguentemente il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 123, recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59" (in seguito D. Lgs. n. 123/1998);

Visto il Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159, recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" (in seguito D. Lgs. n. 159/2011);

Visto il Decreto Legge 10 ottobre 2012 n. 174, recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate del maggio 2012" (in seguito D.L. n. 174/2012)

convertito con modificazioni nella L. n. 213 del 7 dicembre 2012 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 10 ottobre 2012 n. 174 recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate del maggio 2012". Proroga di termine per l'esercizio di delega legislativa;

Vista la Legge 24 dicembre 2012 n. 228, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013) (in seguito L. n. 228/2012) ed in particolare l'articolo 1, commi 365 - 373 che stabilisce i criteri e le modalità affinché i titolari di reddito di impresa industriale e commerciale, gli esercenti di attività agricole di cui all'articolo 4 del D.P.R. n. 633/1972 e ss.mm. nonché i titolari di reddito di lavoro autonomo - che abbiano sede operativa, ovvero domicilio fiscale, nonché il proprio mercato di riferimento nei Comuni di cui al D.M. 1 giugno 2012, diversi comunque da quelli che abbiano i requisiti per accedere ai contributi di cui all'art. 3 del D.L. n. 74/2012 e che possano dimostrare di avere subito un danno economico diretto dagli eventi sismici del maggio 2012 - possano accedere a finanziamenti agevolati per il pagamento, senza applicazione di sanzioni, dei tributi e dei contributi previdenziali ed assistenziali, nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria fino al 15 novembre 2013;

Visto il Decreto Legge n. 43 del 26 aprile 2013 recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015", convertito con modificazioni nella L. 24 giugno 2013 n. 71, ed in particolare l'art.6 septies che modifica parzialmente quanto disposto all'articolo 1, commi 365 - 373 della L. n. 228/2012;

Visto l'articolo 3-bis del Decreto-Legge 28 gennaio 2014 n. 4, come convertito con modificazione dalla Legge 20 marzo 2014 n. 50 che subordina la proroga di due anni di cui al comma 1 del medesimo articolo 3-bis alla verifica dell'assenza di sovra compensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 final e C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 specificando che dette disposizioni attuative sono stabilite tramite ordinanze commissariali dei Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di commissari delegati, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122

Viste le Decisioni della Commissione Europea n. C(2012) 9853 final e C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 relative alla notifica degli aiuti di Stato destinati ad ovviare ai danni arrecati dagli eventi sismici verificatisi in Emilia-Romagna;

Dato atto della Decisione C(2014) 2356 finale del 7 aprile 2014 con la quale la Commissione Europea ha ricondotto l'aiuto di stato presente nell'articolo 11, commi 7 e seguenti Decreto Legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito con modificazioni nella L. n. 213 del 7 dicembre 2012 così come modificato dall'articolo 6 del Decreto-Legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito in legge 24 giugno 2013 n. 71 nell'ambito delle decisioni della Commissione Europea n. C(2012) 9853 final e C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 relative alla notifica degli aiuti di Stato destinati ad ovviare ai danni arrecati dagli eventi sismici verificatisi in Emilia-Romagna

Dato atto della comunicazione Prot. 3-4758/UCL del 21 maggio 2014 indirizzata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ufficio Legislativo Finanze per conoscenza alle strutture commissariali incaricate per le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto con la quale lo scrivente richiede al Dipartimento Finanze/Direzione Relazioni Internazionali di provvedere al ritiro della notifica SA 38504 /2014/N) con la quale il Dipartimento Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha notificato l'aiuto di stato presente contenuto nei finanziamenti agevolati per il pagamento, senza applicazione di sanzioni, dei tributi e dei contributi previdenziali ed assistenziali, nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 1, commi 365 - 373 della Legge 24 Dicembre 2012 n. 228, ed alla contestuale dichiarazione che l'aiuto di stato presente in detta norma, ove non concedibile ai sensi delle Decisioni della Commissione Europea n. C(2012) 9853 final e C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012, è concesso ai sensi e nei limiti del Regolamento (CE) 1998/2006 (cosiddetto "de minimis").

Richiamata l'Ordinanza n. 97 del 9 agosto 2013 con la quale si è proceduto ad approvare i criteri e le modalità per l'accesso a finanziamenti agevolati per il pagamento di tributi, contributi previdenziali e assistenziali, premi per l'assicurazione obbligatoria per i titolari di reddito di impresa industriale e commerciale, per gli esercenti attività agricole e per i titolari di reddito di lavoro autonomo, che hanno subito danni economici diretti in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, in attuazione dell'art. 1, commi 365 - 373 della L. n. 228/2012, così come modificata dall'art. 6 septies della Legge 24 giugno 2013 n. 71, dopo avere trasmesso le suddette modalità, a titolo di consultazione, al Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Ritenuto pertanto necessario emanare le disposizioni attuative di cui all'articolo 3-bis, comma del Decreto-Legge 28 gennaio 2014 n. 4, come convertito con modificazione dalla Legge 20 marzo 2014 n. 50 nonché di procedere alla modifiche dell'Ordinanza n. 97 del 9 agosto 2013, ai fini dell'attribuzione dell'aiuto di stato insito in detta norma nel novero del Regolamento "de minimis" della Commissione Europea vigente al momento

della concessione del finanziamento anziché nel novero delle Decisioni della Commissione Europea n. C(2012) 9853 final e C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 relative alla notifica degli aiuti di Stato destinati ad ovviare ai danni arrecati dagli eventi sismici verificatisi in Emilia-Romagna

Tutto ciò premesso e considerato

DISPONE

1) di approvare la Nota tecnica allegata contenente criteri e modalità verifica dell'assenza di sovracompensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 final e C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3-bis del Decreto-Legge 28 gennaio 2014 n. 4, come convertito con modificazione dalla Legge 20 marzo 2014 n. 50.

2) di procedere con successiva Ordinanza alla modifica dell'Ordinanza commissariale n. 97 del 9 agosto 2013 e ss. mm. e ii. "Criteri e modalità per l'accesso a finanziamenti agevolati per il pagamento di tributi, contributi previdenziali e assistenziali, premi per l'assicurazione obbligatoria per i titolari di reddito di impresa industriale e commerciale, per gli esercenti attività agricole e per i titolari di reddito di lavoro autonomo, che hanno subito danni economici diretti in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012" a seguito della modifica normativa alla Legge 228/2012, articolo 1, commi da 365 a 373, preannunciata dalla comunicazione Prot. 3-4758/UCL del 21 maggio 2014 indirizzata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ufficio Legislativo Finanze per conoscenza alle strutture commissariali incaricate per le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ed ai sensi di quanto previsto dalla presente Ordinanza.

La presente Ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURER).

Bologna, 23 maggio 2014

Il Commissario Delegato
Vasco Errani

ALLEGATO 1**NOTA TECNICA “CRITERI E MODALITÀ VERIFICA DELL'ASSENZA DI SOVRACOMPENSAZIONI DEI DANNI SUBITI PER EFFETTO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012, TENENDO CONTO ANCHE DEGLI EVENTUALI INDENNIZZI ASSICURATIVI, RISPETTO DEI LIMITI PREVISTI DALLE DECISIONI DELLA COMMISSIONE EUROPEA C(2012) 9853 FINAL E C(2012) 9471 FINAL DEL 19 DICEMBRE 2012”**

(articolo 3-bis del Decreto-Legge 28 gennaio 2014 n. 4, come convertito con modificazione dalla Legge 20 marzo 2014 n. 50)

Premessa

La Decisione C(2014) 2356 finale del 7 aprile 2014 della Commissione Europea ha ricondotto l'aiuto di stato presente nell'articolo 11, commi 7 e seguenti del Decreto Legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito con modificazioni nella Legge n. 213 del 7 dicembre 2012 (per brevità in seguito definito DL 174/2012) così come modificato dall'articolo 6 del Decreto-Legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito in legge 24 giugno 2013 n. 71 nell'ambito delle Decisoni della Commissione Europea n. C(2012) 9853 final e C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 relative alla notifica degli aiuti di Stato destinati ad ovviare ai danni arrecati dagli eventi sismici verificatisi in Emilia-Romagna

I finanziamenti di cui all'articolo 11, commi 7 e seguenti del DL 174/2012 sono stati gestiti in due diverse modalità tecniche e con due scadenze temporali. Relativamente alla prima e secondo quanto disposto dalla norma originaria Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) hanno sottoscritto in data 5 novembre 2012 una Convenzione, integrata da un Addendum in data 18 novembre 2012 (cosiddetto testo coordinato), che ha definito le linee guida e le regole applicative della prima fase dello strumento, conclusa nel mese di giugno del 2013 (defnita in sinetesi Moratoria Sisma 1)

Relativamente alla seconda, sulla base di quanto disposto dall'articolo 6 del Decreto-Legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito in legge 24 giugno 2013 n. 71 Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) hanno sottoscritto in data 31 luglio 2013 una nuova Convenzione che definisce le linee guida e le regole applicative della seconda fase di operatività dello strumento (definita in sinetesi Moratoria Sisma 2).

Si configura una sovra compensazione qualora l'aiuto di stato insito dei finanziamenti di cui alle Moratoria Sisma 1 e 2 sommato al risarcimento, sotto forma di contributi, concessi ai sensi dell'articolo 3 del Decreto-Legge 74/2012 convertito in legge 122/2012, e di risarcimenti assicurativi, superi l'ammontare del danno accertato ai sensi di quanto previsto dal medesimo articolo 3 e dalle Ordinanze Commissariali applicative ed in particolare dalla spesa ammessa a contributo risarcitorio in applicazione delle medesime Ordinanze Commissariali.

Per la Regione Emilia Romagna le Ordinanze commissariali interessate sono le seguenti: 57/2012 e ss. mm. e ii., 23/2013, 158/2013 nonché, relativamente ai beneficiari che si qualificano come imprese ai sensi della definizione comunitaria di cui all'allegato 1 del Regolamento (CE) 800/2008, le Ordinanze n. 29/2012, n. 51/2012 e n. 86/2012 e ss. mm e ii.

L'aiuto di stato insito nei prestiti di cui all'articolo 11, commi 7 e seguenti del DL 174/2012 nonché di quelli previsti dall'articolo 1, comma 365 a 373, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in termini di Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL) ai sensi della definizione comunitaria del termine, è pari al valore attualizzato del monte interessi dei prestiti con rimborso a 2 anni calcolato prendendo a riferimento le procedure previste dal Comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/0 (GUUE n. 14 del 19 gennaio 2008).

L'articolo 3-bis del Decreto-Legge 28 gennaio 2014 n. 4, come convertito con modificazione dalla Legge 20 marzo 2014 n. 50 (DL 4/2014) ha esteso il periodo di rimborso di ulteriori 2 anni, sottoponendolo alla definizione dei criteri e delle modalità di verifica di non sovra compensazione di cui alla presente nota tecnica.

Criteri e Modalità di verifica della sovracompensazione

1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 3-bis del DL 4/2014 le **strutture incaricate** dei Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di commissari delegati, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122 (d'ora in poi nominate le strutture incaricate) acquisiscono tramite l'ABI e le banche convenzionate per le Moratorie Sisma 1 e 2 l'elenco delle imprese beneficiarie dei finanziamenti, con l'indicazione del finanziamento effettivamente concesso a valere su Moratoria 1 e/o 2.

2. Le strutture incaricate calcolano con un metodo standard definito in comune l'aiuto di stato insito nei prestiti di cui all'articolo 11, commi 7 e seguenti del DL 174/2012 nonché di quelli previsti dall'articolo 1, commi da 365 a 373, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in termini di Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL) ai sensi della definizione comunitaria del termine, pari al valore attualizzato del monte interessi dei prestiti calcolato prendendo a riferimento le procedure previste dal Comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/0 (GUUE n. 14 del 19 gennaio 2008) sia con l'attuale rimborso a 2 anni sia nell'ipotesi di rimborso a 4 anni.

3. **Per le imprese che alla data di pubblicazione della presente Ordinanze fossero già state oggetto di decreti commissariali di concessione di contributi ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 del DL 74/2012**, non si è in presenza di sovra compensazione ai sensi delle Decisioni della Commissione Europea n. C(2012) 9853 final e C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 qualora l'ESL, come sopra definito, insito nei finanziamento concessi ai sensi di Moratoria 1 e/o 2, calcolato a 2 o 4 anni (a seconda della scelta del richiedente), sommato ai contributi risarcitori di cui all'articolo 3 del DL 74/2012 ed ai risarcimenti assicurativi non superi l'ammontare del danno complessivamente accertato dalle strutture commissariali competenti nell'ambito delle procedure che hanno dato luogo a detti contributi risarcitori.

4. Nei casi in cui l'ESL come sopra definito, calcolato a 2 o 4 anni, sommato ai contributi risarcitori di cui all'articolo 3 del DL 74/2012 (d'ora in poi ESL cumulato) nonché agli indennizzi assicurativi superi l'ammontare del danno complessivamente accertato dalle strutture commissariali competenti nell'ambito delle procedure che hanno dato luogo a detti contributi risarcitori, la parte eccedente potrà essere riconosciuta ai sensi delle Decisioni della Commissione Europea n. C(2012) 9853 final e C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 vale a dire qualora

- a) il beneficiario presenti alla struttura commissariale competente una perizia che attesti il valore dei danni economici conseguenti alla sospensione totale o parziale delle attività dalla data del sisma al 31 dicembre 2013 sulla base delle ultime tre dichiarazioni dei redditi del richiedente secondo il facsimile di cui all'allegato B della presente Ordinanza
- b) la perizia di cui alla lettera a) sia ritenuta conforme dalla struttura commissariale
- c) l'ESL insito nel prestito concesso ai sensi dell'articolo 11, commi 7 e seguenti, del DL 174/2012 non sia maggiore di tale differenza.

Relativamente alla quota parte non riconoscibile ai sensi di quanto sopra, qualora non riconoscibile ai sensi e nei limiti del Regolamento (UE) 1998/2006 "de minimis", le strutture commissariali competenti provvedono ai conseguenti provvedimenti di revoca e recupero .

5. Per le imprese che alla data di pubblicazione della presente Ordinanze non fossero già stato oggetto di decreti commissariali di concessione di contributi ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 del DL 74/2012 ma che richiederanno i contributi risarcitori nei termini previsti dalle Ordinanze Commissariali in attuazione dall'articolo 3 del DL 74/2012, la proroga biennale di restituzione dei finanziamenti è da intendersi come autorizzata senza previo nulla osta delle strutture commissariali.

6. Per detta categoria di imprese, le strutture commissariali incaricate delle verifiche di possibile sovra compensazione informano le strutture commissariali che adottano i decreti commissariali di concessione dei contributi risarcitori del danno complessivamente accertato già risarcito tramite l'ESL insito nei prestiti da rimborsare in 4 anni di cui all'articolo 11, commi 7 e seguenti, del DL 174/2012 ai fini della detrazione di detto ESL dal contributo massimo spettante ai sensi di quanto definito nelle Ordinanze Commissariali che disciplinano i contributi risarcitori di cui all'articolo 3 del DL 74/2012.

7. Detta detrazione non viene operata qualora la differenza fra l'ESL insito nei prestito sommato ai risarcimenti assicurativi e ai contributi risarcitori ai sensi dell'articolo 3 de DL 74/2012 e il danno complessivo, così come accertato dalle perizie prese a riferimento per i contributi risarcitori di cui all'articolo 3 del DL 74/2012 sia riconoscibile ai sensi delle Decisioni comunitarie citate, vale a dire qualora

- a) il beneficiario presenti alla struttura commissariale competente una perizia che attesti il valore dei danni economici conseguenti alla sospensione totale o parziale delle attività dalla data del sisma al 31 dicembre 2013 sulla base delle ultime tre dichiarazioni dei redditi del richiedente secondo il facsimile di cui all'allegato B della presente Ordinanza
- b) la perizia di cui alla lettera a) sia ritenuta conforme dalla struttura commissariale
- c) l'ESL insito nel prestito concesso ai sensi dell'articolo 11, commi 7 e seguenti, del DL 174/2012 non sia maggiore di tale differenza.

8. Per le categorie di imprese individuate ai punti 3. e 5. si intende che l'ESL insito nei finanziamenti di cui al DL 174/2012 è calcolato come aiuto di stato ai sensi delle Decisioni della Commissione Europea n. C(2012) 9853 final e C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 a partire dal giorno successivo all'emanazione del decreto commissariale di concessione del contributo risarcitorio ai sensi dell'articolo 3 del DL 74/2012. I finanziamenti di cui al DL 74/2012 sono da considerarsi, ai fini delle Decisioni comunitarie citate, come anticipazione dei risarcimenti. L'ESL insito nei finanziamenti, per la parte del finanziamento non eccedente l'ammontare del danno complessivamente accertato dalle strutture commissariali competenti

nell'ambito delle procedure che hanno dato luogo a detti contributi risarcitori, per il periodo intercorrente fra la data di partenza del calcolo degli interessi ai sensi delle procedure definite in Moratoria 1 e 2 e il giorno di emanazione del decreto commissariale di concessione del contributo risarcitorio ai sensi dell'articolo 3 del DL 74/2012 non è pertanto da considerarsi aiuto di stato.

9. Il calcolo dell'ESL cumulato è effettuato dalle strutture commissariali al momento del pagamento del saldo del contributo risarcitorio spettante ai sensi dell'articolo 3 del DL 74/2012.

10. Relativamente alla categoria di imprese di cui al punto 8., le operazioni di proroga biennale di restituzione dei finanziamenti sono da intendersi come autorizzate senza previo nulla osta delle strutture commissariali in considerazione di quanto riportato ai punti 4., 7. e 9

11. **Per le imprese che alla data di pubblicazione della presente Ordinanze non fossero già state oggetto di decreti commissariali di concessione di contributi ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 del DL 74/2012 e che non richiederanno i contributi risarcitori nei termini previsti dalle Ordinanze Commissariali in attuazione dall'articolo 3 del DL 74/2012**, la proroga biennale di restituzione dei finanziamenti è da intendersi come autorizzata senza previo nulla osta delle strutture commissariali.

12. Per la categoria di imprese di cui al punto 11, le strutture commissariali incaricate verificano a campione

- o il possesso delle perizie giurate e la veridicità delle autodichiarazioni di cui l'articolo 11, comma 9 lettera a) del DL 174/2012,
- o l'eventuale presenza di polizze assicurative inerenti i beni danneggiati intestata all'impresa e se del caso l'avvenuto risarcimento assicurativo
- o l'ammontare del danno così come accertato dalla perizia.

13. Le verifiche sono attuate ai sensi delle procedure previste dal Decreto Commissariale 786/2013 del 21 agosto 2013 e successive modifiche e integrazioni, su un campione rappresentativo per territorio e settore di appartenenza delle imprese interessate e per classe dimensionale del finanziamento.

14. Nei casi in cui si verifichi la non veridicità delle autodichiarazioni di cui l'articolo 11, comma 9 lettera a), le strutture commissariali competenti ne informano l'Agenzia delle Entrate, nonché le altre autorità pubbliche competenti nel caso di dichiarazioni mendaci, ai fini dei conseguenti provvedimenti di revoca dell'ESL insito nei prestiti concessi e delle altre decisioni che le Autorità competenti intenderanno assumere.

15. Nei casi in cui si verifichi che l'ESL insito nei prestiti sia maggiore del danno così come accertato dalla perizia relativamente alla parte non coperta da risarcimento assicurativo, le strutture commissariali competenti potranno riconoscere che la differenza fra l'ESL insito nei prestiti e il danno così come accertato dalla perizia relativamente alla parte non coperta da risarcimento assicurativo ai sensi delle Decisioni della Commissione Europea n. C(2012) 9853 final e C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 sia riconosciuta ai sensi delle citate decisioni vale a dire qualora

- a) il beneficiario di finanziamenti di cui all'articolo 11, commi 7 e seguenti, del DL 174/2012 presenti alla struttura commissariale competente una perizia che attesti il valore dei danni economici conseguenti alla sospensione totale o parziale delle attività dalla data del sisma al 31 dicembre 2013 sulla base

delle ultime tre dichiarazioni dei redditi del richiedente secondo il facsimile di cui all'allegato B della presente Ordinanza

- b) la perizia di cui alla lettera a) sia ritenuta conforme dalla struttura commissariale
- c) l'ESL insito nel prestito concesso ai sensi dell'articolo 11, commi 7 e seguenti, del DL 174/2012 non sia maggiore di tale differenza.
- d) alleghi alla perizia di cui alla lettera a) copia della perizia di cui all'articolo 11, comma 9 lettera a) punto 2) del DL 174/2012

16. Per le imprese finanziate ai sensi dell'articolo 1, commi da 365 a 373 della Legge 228/2012 la proroga biennale di restituzione dei finanziamenti è da intendersi come autorizzata senza previo nulla osta delle strutture commissariali

17. Per la categoria di imprese di cui al punto 16, le strutture commissariali incaricate richiederanno, con le procedure ed i limiti da prevedere nell'Ordinanza che modifica l'Ordinanza 97/2013,

- o l'integrazione delle perizie presentate ai fini della verifica del periodo di chiusura totale o parziale dell'attività a causa degli eventi sismici necessario ad attestare la ricorrenza del danno economico così come definito nelle Decisioni della Commissione Europea n. C(2012) 9853 final e C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012) e, ove necessario,
- o ai sensi di quanto previsto dalla lettera Prot. 3-4758/UCL del 21 maggio 2014 indirizzata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ufficio Legislativo Finanze per conoscenza alle strutture commissariali incaricate per le Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, la dichiarazione dei contributi concessi ai sensi del Regolamento (CE) 1998/2006 a dette imprese dal 1° gennaio 2011 alla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento di cui all'articolo 1 comma 367 della Legge 228/2012.

18. Per la categoria di imprese individuata ai punti 11 e 16 e relativamente alla quota parte non riconoscibile ai sensi di quanto sopra riportato rispettivamente nei punti 15. e 17., le strutture commissariali competenti ne informano l'amministrazione centrale competente ai fini dei conseguenti provvedimenti di revoca dell'ESL in eccesso insito nei prestiti concessi

19. Relativamente alla categoria di imprese di cui al punto 11., le operazioni di proroga biennale di restituzione dei finanziamenti sono da intendersi come autorizzate senza previo nulla osta delle strutture commissariali in considerazione di quanto riportato al punto 15.

20. Relativamente alla categoria di imprese di cui al punto 16. le operazioni di proroga biennale di restituzione dei finanziamenti sono da intendersi come autorizzate senza previo nulla osta preventivo delle strutture commissariali in considerazione dei tempi necessari alla modifica dell'articolo 1, commi da 365 a 373 della Legge 228/2012 preannunciata nella comunicazione citata al punto 17 ed alla conseguente modifica di quanto disposto nell'Ordinanza 97/2013.

ALLEGATO B**PERIZIA ASSEVERATA**

(attestante il valore dei danni economici conseguenti alla sospensione totale o parziale delle attività ai sensi dell'Ordinanza x del gg/mm/aaaa)

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il ____ e residente a _____ in via _____, iscritto/a al numero _____ dell'Ordine _____ di _____ con studio in _____ in via _____,

premessò

- che l'impresa/il/la professionista _____ con sede in _____ in via _____, Codice Fiscale _____, Partita iva _____ iscritta/o al REA di _____ al n. _____, esercente l'attività/la professione di _____ ha subito danni economici diretti in seguito al sisma del 20 e 29 Maggio 2012;

- che il/la sottoscritto/a _____, nato/a a _____ il ____ e residente a _____ in via _____, iscritto/a al numero _____ dell'Ordine _____ di _____ con studio in _____ in via _____, è stato/a incaricata/o dal/dalla titolare Sig./Sig.ra _____ dell'impresa _____ con sede in _____ in via _____, Codice Fiscale _____, Partita iva _____ iscritta/o al REA di _____ al n. _____, esercente l'attività/la professione di _____, di procedere alla redazione di una perizia asseverata il valore dei danni economici conseguenti alla sospensione totale o parziale delle attività così come disposto nell'allegato B dell'Ordinanza x del gg/mm/aaaa ;

-che oggetto della perizia è attestare in capo all'impresa _____ (denominazione impresa) di _____ (nome e cognome del titolare), la differenza fra il reddito dell'impresa per gli anni 2012 e 2013 rispetto, per ciascuno di detti anni, alla media aritmetica del reddito dell'impresa del triennio 2009-2011;

-che la documentazione utilizzata è la seguente:

- _____ ;
- _____ ;
- ...

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante della perizia stessa,

presenta

i redditi fiscali così come desunti dai bilancio e/o dichiarazione dei redditi in mio possesso:

1. Redditi degli anni fiscali 2012 e 2013 dell'impresa

ANNO	REDDITO FISCALE IMPRESA
2012	<u>X1</u>
2013	<u>X2</u>

2. Redditi degli anni fiscali 2009-2010-2011 dell'impresa

ANNO	REDDITO FISCALE IMPRESA	MEDIA REDDITO FISCALE
2011	<u>X3</u>	<u>(X3+X4+X5)/3</u>
2010	<u>X4</u>	
2009	<u>X5</u>	

i redditi così come determinati dalla relazione esplicativa

3. Redditi degli anni fiscali 2012 e 2013 relativi alle unità locali danneggiate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012

ANNO	REDDITO FISCALE IMPRESA
2012	<u>Y1</u>
2013	<u>Y2</u>

4. Redditi degli anni fiscali 2009-2010-2011 relativi alle unità locali danneggiate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012

ANNO	REDDITO FISCALE IMPRESA	MEDIA REDDITO FISCALE
2011	<u>Y3</u>	<u>(Y3+Y4+Y5)/3</u>
2010	<u>Y4</u>	
2009	<u>Y5</u>	

Attesta sulla base della relazione esplicativa

- che la riduzione del reddito (lucro cessante), **relativa alle unità locali danneggiate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012**, dell'anno 2012 rispetto alle media del reddito 2009-2011 è stata determinata secondo quanto contenuto nella relazione esplicativa e che detta riduzione ammonta a : $Y1 - \frac{(Y3+Y4+Y5)}{3}$
- che la riduzione del reddito (lucro cessante), **relativi alle unità locali danneggiate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012**, dell'anno 2013 rispetto (lucro cessante) 2012 rispetto alle media del reddito 2009-2011 è stata determinata secondo quanto contenuto nella relazione esplicativa e che detta riduzione ammonta a: $Y2 - \frac{(Y3+Y4+Y5)}{3}$

- che le informazioni relative a dati, circostanze e fatti contenuti nella relazione esplicativa sono stati da me acquisiti tramite la documentazione fornitami dal richiedente di cui sono in possesso

RELAZIONE ESPLICATIVA

Dare conto delle modalità con le quali si è determinato il reddito dell'impresa nei casi in cui non coincida con i dati presenti nel bilancio o nella dichiarazione dei redditi, in particolare nei casi nei quali il reddito non sia determinato esclusivamente da unità locali danneggiate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012

Per ogni unità locale colpita dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio dare conto della data di chiusura (fermo attività – indicare una data non anteriore al 20 maggio 2012) e della data di riapertura (data di riavvio attività - indicare 31/12/2013 se la data è successiva al 31/12/2013 o se la riapertura non è ancora avvenuta)

Per ogni unità locale colpita dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 specificare se la chiusura è stata totale o parziale, chiarendo cosa si intenda per parziale (ad esempio chiusura di un reparto) e le conseguenze della chiusura parziale sull'unità locale e quindi sull'impresa.

Per ogni unità locale specificare le procedure di calcolo, tenendo conto di quanto riportato ai sensi delle indicazioni precedenti, che hanno portato alla definizione dei dati immessi nelle tabelle 3 e 4.

ASSEVERA

Sotto la propria personale responsabilità la conformità dei dati e delle informazioni sopra esposti rispetto alle scritture contabili ed alla documentazione adottata dell'impresa _
_____ (denominazione impresa) _____ di _____ (nome e cognome titolare) _____;

Con quanto sopra esposto il/la sottoscritto/a ritiene di aver assolto l'incarico affidatogli/le in ottemperanza alle disposizioni di legge ed ai principi della tecnica professionale.

Luogo, data

Timbro e firma

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ORDINANZA DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO 23 MAGGIO 2014, N. 43

Programmazione delle risorse finanziarie per gli oneri connessi alla prosecuzione delle attività di assistenza alla popolazione sino al 31 dicembre 2014

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012

convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012

VISTI:

- Le delibere del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012, con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, per la durata di 60 giorni ovvero fino al 21 luglio 2012 e fino al 29 luglio 2012, in conseguenza rispettivamente degli eventi sismici del 20 maggio e 29 maggio 2012 nel territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova, Reggio Emilia e Rovigo;

- l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 1 del 22 maggio 2012, adottata ai sensi della delibera del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012, con la quale l'ambito delle iniziative d'urgenza per fronteggiare la fase di prima emergenza è stato circoscritto agli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione e agli interventi provvisori urgenti, finanziabili con le risorse di cui all'art. 7 dell'ordinanza medesima;

- l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 3 del 2 giugno 2012, adottata ai sensi della delibera del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012, con la quale, tra l'altro, oltre a circoscrivere l'ambito delle iniziative d'urgenza alla stessa tipologia di interventi indicati nell'OCDPC n. 1/2012, si è provveduto, ai fini del soccorso e dell'assistenza alla popolazione, ad istituire presso la sede dell'Agenzia regionale di protezione civile, la Direzione Comando e Controllo (Di. Coma.C.), quale organismo di coordinamento delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, a supporto delle attività del Capo del Dipartimento della Protezione Civile,

- il D.L. 6 giugno 2012, n. 74 "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*", convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, con il quale si è provveduto, tra l'altro, a prorogare fino al 31 maggio 2013 lo stato di emergenza dichiarato con le richiamate delibere del Consiglio dei Ministri del 22 e del 30 maggio 2012, ad istituire un apposito Fondo per la ricostruzione ed a nominare i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto Commissari delegati per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori colpiti, a favore dei quali è stata, peraltro, autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali su cui assegnare le risorse provenienti dal predetto Fondo;

- il decreto legge 26 aprile 2013, n. 43 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015", con il quale

tra l'altro si è provveduto a prorogare lo stato di emergenza (previsto dal sopraccitato art.1 D.L. 74/2012) al 31 dicembre 2014;

RILEVATO che con nota prot. USG/0003255 P-4.2.1.SG del 16 luglio 2012 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha confermato la scadenza della fase di prima emergenza al 29 luglio 2012, con conseguente subentro alla Di.Coma.C. dei Presidenti delle Regioni interessate nella gestione degli interventi di assistenza;

VISTA la nota prot. n. REG. PC72012/EMG0368 del 18/7/2012 con cui, nelle more dell'adozione dell'apposita ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 15 del 1 agosto 2012 volta a disciplinare le modalità del subentro di cui sopra, l'Assessore alla Sicurezza territoriale. Difesa del suolo e della costa. Protezione civile della Regione Emilia-Romagna ha fornito alcune preliminari indicazioni organizzative ed operative, recepite con propria ordinanza n. 17/2012, al fine di assicurare la prosecuzione, senza soluzione di continuità, delle attività di assistenza alla popolazione;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 15 del 1 agosto 2012, con la quale è stato disciplinato il subentro di cui sopra;

RICHIAMATA la propria ordinanza del 2 agosto 2012 n. 17, come modificata con ordinanza n. 19 del 7 agosto 2012, con la quale, oltre alla definizione delle misure, anche di carattere organizzativo, volte a garantire la prosecuzione, senza soluzione di continuità, delle attività di assistenza alla popolazione già avviate dalla Di.Coma.C. e ad assicurare la continuità operativa con la gestione precedente, si è provveduto a programmare, a valere sulle risorse rivenienti dal Fondo, una spesa stimata complessivamente in Euro 17.220.000,00 per far fronte agli oneri relativi alle diverse tipologie di interventi di assistenza alla popolazione ed attività ad essi strumentalmente connesse;

RICHIAMATE, altresì le proprie ordinanze:

- n. 21 e n. 22 del 10 agosto 2012, con le quali, al fine di assicurare la prosecuzione fino al 30 settembre 2012, da parte dei Vigili del fuoco, delle attività di assistenza specialistica e degli interventi provvisori urgenti e, da parte delle Forze armate, delle attività di sorveglianza del territorio e tutela dell'ordine pubblico, nei limiti dei contingenti del personale ivi specificati, è stata programmata una spesa rispettivamente di Euro 2.754.000,00 ed Euro 232.000,00, per un totale di Euro 2.986.000,00;

- n. 52 del 9 ottobre 2012, con la quale è stata programmata, a valere sulle risorse rivenienti dal Fondo, una spesa di Euro 39.380.000,00 necessaria ad assicurare fino al 31 dicembre 2012 la prosecuzione degli interventi assistenziali come dettagliati nel relativo allegato 1, da cui risulta che, ad integrazione delle risorse di Euro 17.220.000,00 programmate con la propria ordinanza n. 17/2012, come modificata dall'ordinanza n. 19/2012, e delle risorse di Euro 2.986.000,00 programmate con le proprie ordinanze n. 21/2012 e n. 22/2012, la spesa complessiva per le suddette finalità è stata stimata in complessivi Euro 59.586.000,00;

- n. 68 del 9 novembre 2012, n. 89 del 10 dicembre 2012 e n. 8 dell'11 febbraio 2013 con le quali sono state rispettivamente programmate, a valere sulle risorse rivenienti dal Fondo, una spesa di Euro 691.200,00 per il periodo dal 1 al 30 novembre 2012, una spesa di Euro 512.640,00 per il periodo dal 1 al 20 dicembre 2012 ed una spesa di Euro 2.106.720,00 per il periodo dal 14 gennaio fino al 31 marzo per un totale di Euro 3.310.560,00 a copertura degli oneri stimati per l'impiego, in tali periodi, di unità di personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco al fine

di assicurare, senza soluzione di continuità, l'esecuzione di opere provvisorie urgenti, l'assistenza specialistica per l'accesso alle cd. zone rosse e agli edifici inagibili e il recupero di beni;

- n. 56 del 12 ottobre 2012 con la quale si è specificato che le spese di accoglienza in strutture socio-sanitarie di anziani e disabili non autosufficienti o fragili incidono per Euro 8.227.359,00 sulla programmazione di spesa di Euro 8.500.000,00 per il periodo 30 luglio-31 dicembre 2012 specificata alla voce n. 14 "Spese di accoglienza in strutture socio-sanitarie di anziani e disabili non autosufficienti o fragili ed altri oneri di natura sociale e sanitaria" dell'allegato 1 alla propria ordinanza n. 52/2012 e, pertanto, la restante spesa programmata di Euro 272.641,00 riguarda gli altri oneri di natura sociale e sanitaria;

- n. 87 del 7 dicembre 2012 con la quale è stata rimodulata, per le ragioni ivi indicate, in Euro 6.706.955,46 la predetta spesa di Euro 8.227.359,00;

- n. 7 dell'8 febbraio 2013 con la quale è stata programmata a valere sulle risorse rivenienti dal Fondo una spesa aggiuntiva di Euro 30.129.546,54, necessaria ad assicurare fino al 31 marzo 2013 la prosecuzione degli interventi assistenziali senza soluzione di continuità, dando atto che la spesa complessivamente programmata per interventi assistenziali dal 30/7/2012 al 31/3/2013 risulta essere pari alla cifra di Euro 89.398.983,00;

- n. 8 dell'11 febbraio 2013 recante "Disposizione in merito alla prosecuzione dell'operato del personale dei Vigili del fuoco nelle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia dal 14 gennaio sino al 31 marzo 2013", che nel dettagliare analiticamente la programmazione di spesa relativa all'impiego delle unità di personale dei Vigili del Fuoco, per assicurare l'esecuzione degli interventi provvisorie urgenti, l'assistenza specialistica per l'accesso alle "zone rosse" ed agli edifici inagibili nonché il recupero dei beni, quantifica i relativi oneri in Euro 2.106.720,00 e prevede come periodo del relativo impiego quello dal 14 gennaio al 31 marzo 2013;

- n. 11 dell'11 febbraio 2013 di modifica dell'ordinanza n. 7/2013, con la quale sono stati rettificati il periodo e la spesa erroneamente riportati in corrispondenza della voce n. 4 "Personale dei Vigili del Fuoco" di cui all'allegato 1 dell'ordinanza 7/2013 e conseguentemente il Totale complessivo degli oneri previsti per interventi assistenziali dal 30/07/2012 al 31/03/2013 viene modificato da Euro 89.398.983,00 ad Euro 90.005.703,00;

- n. 29 del 14 marzo 2013 (come rettificata dall'Ordinanza n. 31/2013), con la quale si è provveduto a rimodulare ulteriormente la spesa programmata per la voce 14a "Spese delle amministrazioni locali per l'accoglienza in strutture socio-sanitarie di anziani e disabili non autosufficienti o fragili" dell'allegato 1 alla propria ordinanza n. 7/2013 da Euro 10.187.631,40 in Euro 7.413.213,00, dando atto che, a seguito di tale modifica, la spesa complessivamente programmata per interventi assistenziali sino al 31 marzo 2013 viene rideterminata da Euro 90.005.703,00 in Euro 87.231.284,60;

- n. 46 del 9 aprile 2013 di programmazione degli oneri necessari ad assicurare la prosecuzione, senza soluzione di continuità, degli interventi assistenziali fino al 31 maggio 2013, rideterminati, come dettagliato in tabella Allegato 1 alla medesima ordinanza, in Euro 85.234.886,00;

- n. 70 del 12 giugno 2013 (come modificata, senza oneri aggiuntivi, dall'ord. n. 73/2013) di programmazione degli oneri necessari ad assicurare la prosecuzione, degli interventi di assistenza alla popolazione fino al 30 settembre 2013, rideterminati, come dettagliato in tabella Allegato 1 alla medesima ordinanza,

in Euro 90.276.886,60;

- n. 117 dell'11 ottobre 2013 di programmazione degli oneri necessari ad assicurare la prosecuzione degli interventi assistenziali fino al 31 dicembre 2013, rideterminati, come dettagliato in tabella Allegato 1 alla medesima ordinanza, in Euro 90.815.619,62;

VISTA l'ordinanza n. 5/2014 recante "Previsione oneri di natura socio-sanitaria correlati all'accoglienza di persone anziane e disabili non autosufficienti o fragili presso strutture residenziali con riferimento al periodo 1 gennaio-30 giugno. Autorizzazione agli enti attuatori ad operare la prosecuzione degli interventi" con la quale la spesa di cui alla voce 14a dell'ordinanza 117/2013 è stata rideterminata da Euro 10.211.933,40 in Euro 11.544.602,28;

VISTA l'ordinanza n. 6/2014 recante "Previsione oneri di natura sanitaria per interventi correlati all'assistenza post-sisma 2012 in capo alle Aziende sanitarie regionali da realizzare nel periodo 1 gennaio-30 giugno 2014. Autorizzazione agli enti attuatori ad operare la prosecuzione delle attività" con la quale la spesa di Euro 24.900.700,62 di cui alla voce 15 dell'ordinanza 117/2013, riferibile alle aziende sanitarie ed ospedaliere regionali, incrementata dapprima tramite ordinanza n. 4/2014 di 1.838.213,54 è stata rideterminata in complessivi Euro 27.447.836,60;

VISTA l'ordinanza n. 36/2014 recante "Disposizione in merito alla prosecuzione dell'operato del personale del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, dal 1 aprile sino al 30 giugno 2014, nel territorio interessato dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Integrazione all'OCD n. 25 del 3/04/2014" con la quale si conferma la spesa riferibile all'attività del personale appartenente al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per il completamento delle opere provvisorie urgenti già in esecuzione, l'assistenza specialistica per l'accesso agli edifici inagibili ed il recupero dei beni nella provincia di Modena e nel Comune di Reggiolo (RE) sino al 30 giugno rideterminata da Euro 15.449.760,00 in Euro 17.123.040,00 per effetto dell'OCD 25/2014;

VALUTATO di semplificare la programmazione delle risorse stralciando alcune voci di spesa e di fare proseguire gli interventi ad esse relativi attraverso l'adozione di apposite autonome ordinanze:

- in primo luogo, per gli oneri di cui alla voce n. 14 a "Spese delle amministrazioni locali per l'accoglienza in strutture socio-sanitarie di anziani e disabili non autosufficienti o fragili" e degli oneri di cui alla voce n.15 "Spese delle aziende sanitarie ed ospedaliere regionali: prima assistenza - gestione strutture temporanee di accoglienza - sistemazioni alloggiative alternative - trasporti sanitari...." in quanto nei suddetti casi, una adeguata programmazione finanziaria degli interventi, determinata in base alle richieste avanzate da molteplici soggetti tra i quali le aziende sanitarie ed ospedaliere regionali è soggetta a diverse variazioni non immediatamente rilevabili, e presenta un'istruttoria particolarmente complessa, difficile da effettuarsi nel lungo periodo senza necessità di successivi adeguamenti;

- secondariamente, per gli oneri di cui alla voce n. 4 "Personale dei Vigili del Fuoco" in quanto a breve termine non se ne renderà più necessario l'impiego per l'esecuzione delle opere provvisorie urgenti e l'assistenza specialistica per l'accesso alle cd. zone rosse e agli edifici inagibili;

CONSIDERATO INOLTRE che la voce di spesa programmata inizialmente con ordinanza n. 17/2012 sulla base delle richieste di contingente militare quantificate dai Prefetti, al fine di assicurare da parte delle Forze armate l'attività di sorveglianza

del territorio e tutela dell'ordine pubblico nelle province di Ferrara Reggio Emilia e Modena, all'indomani del terremoto e sino a tutto settembre 2012, incrementata con apposita ordinanza n. 21/2012, risulta essere pari a complessivi Euro 392.000,00.

EVIDENZIATO che la copertura finanziaria di tali oneri non è più necessaria in quanto è stata completata l'adozione dei provvedimenti di liquidazione commissariali relativi all'impiego delle Forze Armate sulla base della rendicontazione e della documentazione trasmessa dall'Autorità Militare per un totale complessivo di Euro 130.198,40;

RITENUTO che in seguito alle sopraccitate Determinazioni di liquidazione è possibile dare atto di un residuo utilizzabile di Euro 261.801,60 come risulta dall'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

CONSIDERATO che con ordinanza 17/2012 con un costo iniziale di 300.000,00 poi incrementato di Euro 60.000,00 con ordinanza 52/2012, era stato previsto di garantire l'operatività di apposita unità tecnica composta dal contingente di personale del Dipartimento della protezione civile, finalizzata a fornire supporto alla prosecuzione delle attività di assistenza alla popolazione presso l'Agenzia, sulla base di apposita convenzione di cui all'art. 3, comma 1 dell'OCDPC n. 15/2012;

RITENUTO che non essendo stata stipulata la convenzione di cui sopra, è possibile dare atto di un residuo utilizzabile di Euro 360.000,00 come risulta dall'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

RITENUTO di stralciare gli oneri di cui alla voce 11bis dalla presente programmazione in quanto già stornati dalla programmazione effettuata con ordinanza n. 70/2013;

RITENUTO che le voci di spesa di seguito richiamate:

- n. 1) e n. 1bis) rispettivamente Assistenza alla popolazione-gestione campi e strutture di accoglienza e Servizi integrativi per l'assistenza alla popolazione, pari a complessivi 13.595.000,00;

-n. 2) Assistenza alla popolazione - utenze per funzionamento campi, strutture e Centri di coordinamento locale pari a Euro 3.000.000,00;

- n. 11) Smontaggio campi e strutture, trasporti (anche di persone) bonifica siti dei campi pari a Euro 4.200.000,00;

- n. 14b) Spese delle amministrazioni locali per altri oneri di natura sociale e sanitaria pari a 436.225,60;

in ragione del loro collegamento e della particolare afferenza alle medesime tipologie di spesa connesse all'assistenza popolazione, possano essere, in un'ottica di semplificazione, accorpate in un'unica voce di spesa n.1 *Assistenza alla popolazione*, corrispondente a complessivi Euro 21.251.225,6, di cui alla tabella Allegato 2 parte integrante e sostanziale del presente atto;

EVIDENZIATO che gli interventi finalizzati all'assistenza alla popolazione che si programmano con il presente atto sino al 31 dicembre 2014, ammontano a complessivi Euro 39.501.225,6, senza oneri aggiuntivi rispetto alla programmazione finanziaria di cui all'ordinanza 117/2013, riguardano gli interventi accorpate nell'unica voce di spesa n. 1 *Assistenza alla popolazione* e gli interventi di cui alle voci nn. 3, 10, 12, 13,16, dell'Allegato 2 al presente atto, di questo parte integrante e sostanziale;

VISTI:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile";

- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni

ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

- il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 "Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile";

- il decreto legge 15 maggio 2012, n. 59 "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile", convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

- la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 "Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile";

DISPONE

Per le ragioni espresse nella parte narrativa del presente atto e che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di dare atto che:

- gli interventi di assistenza alla popolazione per l'accoglienza in strutture socio-sanitarie dei soggetti fragili e anziani di cui alla voce n. 14a attuati dalle amministrazioni locali; le spese delle aziende sanitarie ed ospedaliere regionali di cui alla voce 15, nonché le spese del personale dei Vigili del Fuoco di cui alla Voce 4 sono stralciate dalla presente programmazione in quanto proseguono con una programmazione autonoma come dettagliato nella tabella Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza;

- le voci di spesa n. 7 e n. 9 relative all'impiego del personale delle Forze Armate e del personale del Dipartimento di Nazionale di procedura civile vengono stralciate per i motivi esposti in narrativa con un importo residuo utilizzabile pari a rispettivamente a Euro 261.801,60 e ad Euro 360.000,00, per un totale di Euro 621.801,60;

- a seguito della separazione delle sopraccitate i voci il totale della programmazione di cui all'ordinanza 117/2013, pari a Euro 90.815.619, subisce una rideterminazione pari a complessivi Euro 51.314.394,02, come dettagliato nella tabella Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza;

2. di programmare, senza oneri aggiuntivi rispetto alla programmazione prevista con ordinanza 117 dell'11 ottobre 2013, a valere sulle risorse rivenienti dal Fondo per la ricostruzione di cui all'art.2 del D.L. n. 74/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2012 gli oneri necessari ad assicurare la prosecuzione, senza soluzione di continuità, degli interventi assistenziali fino al 31 dicembre 2014 rideterminati in complessivi Euro 39.501.225,6, come dettagliato nella tabella Allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza;

3. che non si rende, pertanto, necessario programmare oneri aggiuntivi rispetto alla programmazione di cui all'ordinanza 117/2013 e che gli oneri necessari a copertura della presente ordinanza di programmazione gravano sulle somme rivenienti dal Fondo per la ricostruzione di cui all'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012 il quale risulta sufficientemente capiente;

4. di dare atto inoltre che:

- agli interventi di assistenza alla popolazione e delle attività ad essi strumentalmente connesse e alla copertura dei relativi oneri finanziari si provvede nei limiti della spesa programmata con proprie ordinanze, secondo apposite procedure

- di assegnazione/autorizzazione della spesa e di individuazione specifica dei soggetti assegnatari/autorizzati;
- al coordinamento degli interventi di assistenza alla popolazione e delle attività ad essi strumentalmente connesse provvede l'Agenzia regionale di protezione civile della Regione Emilia-Romagna che, sulla base di quanto disposto con la propria ordinanza n. 17/2012, come modificata dall'ordinanza 19/2012, procede anche all'attuazione degli interventi e delle attività nei limiti di spesa programmati ovvero anche acquisendo direttamente i beni e servizi a tal fine necessari nei limiti della spesa programmata con le proprie ordinanze;
 - che gli interventi assistenziali programmati per il periodo 1 gennaio -31 dicembre 2014 nei confronti delle persone che hanno subito danni a causa degli eventi sismici, proseguiranno secondo i criteri e le modalità attualmente in essere salvo l'intervento di disposizioni normative o commissariali modificative dei criteri;
5. di pubblicare la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna, 23 maggio 2014

Il Commissario Delegato
Vasco Errani

Allegato 1

ONERI		SPESA PROGRAMMATA Ordinanza N. 117 del 11/10/2013 - TOTALE 30/07/2012 - 31/12/2013	SPESA STRALCIATE nella Programmazione 2014	
n.	Descrizione	Importo (€)	Importo (€)	Note esplicative
1	Assistenza alla popolazione - gestione campi e strutture di accoglienza			
1 bis	Servizi integrativi per l'assistenza alla popolazione	13.595.000,00		
2	Assistenza alla popolazione - utenze per funzionamento campi, strutture e Centri di Coordinamento locale	3.000.000,00		
3	Accoglienza in alberghi	12.120.000,00		
4	Personale dei Vigili del Fuoco	15.449.760,00	15.449.760,00	Spesa con programmazione autonomia
7	Personale delle Forze Armate	392.000,00	392.000,00	Liquidazione della spesa ultimata con importo pari a 130.198,40 €, con un residuo utilizzabile di 261.801,60 €
9	Personale Dipartimento nazionale della Protezione civile	360.000,00	360.000,00	Voce di spesa non utilizzata, con un residuo utilizzabile di 360.000,00 €
10	Rimborso spese per tecnici regioni e liberi professionisti per rilievo agibilità e danno	200.000,00		
11	Smontaggio campi e strutture, trasporti (anche di persone), bonifica siti dei campi	4.220.000,00		
11 bis	Ripristino e reinliego mezzi e attrezzature	-		Voce di spesa non prevista
12	Servizi di supporto (locazioni, informatica etc.)	300.000,00		
13	Colonne mobili regionali e nazionali del volontariato artt. 9 e 10 del D. P. R. n. 194/2001, compresi oneri assicurativi	5.500.000,00		
14a	Spese delle amministrazioni locali per l'accoglienza in strutture socio-sanitarie di anziani e disabili, non autosufficienti o fragili	10.211.933,40	10.211.933,40	Spesa con programmazione autonomia
14b	Spese delle amministrazioni locali per altri oneri di natura sociale e sanitaria	436.225,60		
15	Spese delle aziende sanitarie ed ospedaliere regionali: prima assistenza - gestione strutture temporanee di accoglienza - sistemazioni alloggiative alternative - trasporti sanitari - altre tipologie di intervento	24.900.700,62	24.900.700,62	Spesa con programmazione autonomia
16	Realizzazione di progetti di servizio civile nazionale a supporto delle autonomie locali nell'assistenza alla popolazione	130.000,00		
TOTALE		90.815.619,62	51.314.394,02	

Allegato 2

**STIMA DEGLI ONERI FINANZIARI NECESSARI PER ASSICURARE CONTINUITA' DELL'ATTIVITA' DI ASSISTENZA ALLA
POPOLAZIONE (ATTUAZIONE DELL' OCDPC N 15/2012)**

ONERI		PROGRAMMAZIONE SPESE
		30/07/2012 - 31/12/2014
n.	Descrizione	Importo (€)
1	Assistenza alla popolazione	21.251.225,60
3	Accoglienza in alberghi	12.120.000,00
10	Rimborso spese per tecnici regioni e ilberi professionisti per rilievo agibilità e danno	200.000,00
12	Servizi di supporto (locazioni, informatica etc.)	300.000,00
13	Colonne mobili regionali e nazionali del volontariato artt. 9 e 10 del D.P.R. n. 194/2001, compresi oneri assicurativi	5.500.000,00
16	Realizzazione di progetti di servizio civile nazionale a supporto delle autonomie locali nell'assistenza alla popolazione	130.000,00
TOTALE ONERI		39.501.225,60

COMUNICATO REDAZIONALE

Si comunica che con Legge regionale 6 luglio 2009, n. 7 (pubblicata nel BUR n. 117 del 7 luglio 2009) il Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, dal 1 gennaio 2010, è redatto esclusivamente in forma digitale e consultabile on line. La Regione Emilia-Romagna garantisce l'accesso libero e gratuito a tutti i cittadini interessati tramite il proprio sito **<http://bur.regione.emilia-romagna.it>**

La consultazione gratuita del BURERT dal 1 gennaio 2010 è garantita anche presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico e le Biblioteche della Regione e degli Enti Locali.

Presso i Comuni della Regione è inoltre disponibile in visione gratuita almeno una copia stampata dell'ultimo numero. È sempre possibile richiedere alla Redazione del BURERT l'invio a mezzo posta di una copia della pubblicazione dietro apposito pagamento in contrassegno.